

L'inchiesta sulle agenzie. Le Dogane puntano sullo sportello unico **Pag. 35**

Accertamento. Studi di settore «forzati» per raggiungere la congruità **Pag. 37**

Università. Per il Consiglio di Stato da rifare le regole sull'abilitazione nazionale **Pag. 37**

Tar Lazio. La conciliazione obbligatoria rinviata alla Corte costituzionale **Pag. 39**

Mercoledì 13 Aprile 2011

www.ilsole24ore.com/norme

Lotta all'evasione. Con l'operazione «Pandora» la Gdf ha accertato l'imponibile sottratto a tassazione nelle ristrutturazioni

Il 36% scova tre miliardi di nero

Dall'intreccio dei dati l'individuazione delle imprese che evadono le imposte

Marco Bellinazzo
MILANO

Cosa hanno in comune la balcanizzazione delle partite Iva, la stretta sulle società "apri e chiudi" e le ristrutturazioni edilizie? La risposta è in una percentuale: 36 per cento.

L'enigma l'ha risolto la Guardia di Finanza che, dal 2006 a oggi, è riuscita così a riportare alla luce 3,7 miliardi di euro, tra imposte dirette e Iva, sottratti a tassazione nel settore delle ristrutturazioni. Si tratta, peraltro, di un bilancio parziale. I reparti delle Fiamme Gialle, infatti, stanno avviando proprio in questi giorni una nuova tornata di controlli e nel mirino sono già finite diverse migliaia di imprese edili "selezionate" dal Nucleo speciale entrate.

«Il meccanismo della frode - spiega il colonnello Flavio Aniello, alla guida del Nucleo - è consolidato. Nella maggioranza dei casi ci troviamo di fronte a imprese che eseguono i lavori e li fatturano regolarmente, e a clienti che effettuano la dichiarazione preventiva e il bonifico per poter beneficiare dell'agevolazione del 36 per cento. Il problema sorge dopo, quando cioè le imprese che hanno incassato i pagamenti dovrebbero dichiarare i guadagni percepiti e versare le imposte. Cosa che, come abbiamo riscontrato, non sempre viene fatta puntualmente».

Per scoprire i proventi delle ristrutturazioni fatturate ma non dichiarate alla Gdf è "bastato" incrociare l'immenso magazzino di dati relativi alle richieste del 36%, custodito presso il Centro operativo di Pescara, con il database sulle dichiarazioni dei redditi dell'anagrafe tributaria. «Ci siamo accorti a quel punto - spiega Aniello - di numerose incongruenze. Avevamo, in altre parole, da un lato la denuncia di un lavoro fatto da una certa impresa e pagato

dal committente e, dall'altro lato, la dichiarazione presentata da quell'impresa con ricavi nettamente inferiori al volume dei pagamenti o addirittura nessuna dichiarazione».

Quando i controlli si spostano sul territorio però la faccenda si fa più complessa. «Non di rado - sottolinea Aniello - si tratta di imprese fantasma che hanno già chiuso i battenti. Per cui non è facile recuperare soldi. È un fenomeno noto che s'intreccia con la proliferazione delle partite Iva, che nascono e muoiono, soprattutto, dobbiamo dirlo, per iniziativa di cittadini stranieri. È evidente che più sono le partite Iva più arduo è il controllo».

Nonostante queste difficoltà

I numeri

3.292

Base imponibile occultata

Dal 2006 a oggi le indagini del progetto "Pandora" della Gdf hanno portato a scoprire una base imponibile sottratta a tassazione per 3.292 milioni di euro, un'Iva non versata per 473 milioni e a rilievi in materia di Irap per un importo complessivo di 1.748 milioni

66%

Gli evasori totali

Le Fiamme Gialle hanno messo a segno circa 11 mila controlli, scoprendo 7.402 evasori totali. Nel 66% dei casi, dunque, la società edile verificata non aveva presentato la dichiarazione. Sono stati anche scoperti 13 mila lavoratori irregolari

la Gdf, nell'ambito dell'operazione «Pandora», ha messo a segno in questi 5 anni circa 11 mila controlli, scoprendo in due casi su tre un evasore totale, e più di 13 mila lavoratori irregolari o in nero, in un comparto in cui il sommerso significa anche condizioni di lavoro che espongono gli operai al rischio di infortuni gravi. Scoperchiare il vaso dell'industria delle ristrutturazioni ha significato riportare a tassazione 3,2 miliardi di euro di base imponibile, 473 milioni di Iva e Irap per un importo pari a 1,7 miliardi. Mediamente, a dimostrazione dell'efficacia del metodo messo in campo grazie all'incrocio dei dati, ogni verifica ha permesso di contestare circa 300 mila euro occultati al Fisco.

La Guardia di Finanza in futuro avrà a disposizione nuove armi per contrastare gli abusi, come il giro di vite sulle imprese apri e chiudi. Ma effetti importanti per prevenire le frodi sono attesi soprattutto dalla disposizione sul contrasto di interessi per gli intermediari introdotta lo scorso anno sempre dal decreto legge 78. Questa norma (articolo 25) impone, dal 1° luglio 2010, alle banche e alle Poste di operare una ritenuta del 10% dell'imposta sul reddito dovuta dai soggetti ai quali vengono accreditati bonifici da parte di contribuenti che intendono poi beneficiare di detrazioni o di altri aiuti analoghi. Un filtro su misura, insomma, che dovrebbe ridurre il pericolo di perdere gettito imponibile. «I controlli che saranno realizzati quest'anno - conclude, però, Aniello - arriveranno fino al 2009. Quindi questi strumenti, per il momento, non potranno essere adoperati. Ci aspettiamo però che svolgano una funzione di compliance e di deterrenza, incentivando solo comportamenti virtuosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'operazione «Pandora»

I risultati dei controlli della Gdf sulle ristrutturazioni edilizie che hanno beneficiato del 36%

Regione	Controlli eseguiti	Base imponibile occultata	Maggiore Iva constatata	Irap (totale rilievi)	Lavoratori irregolari	Evasori totali
Abruzzo	341	83.992.360	12.977.816	61.926.559	67	252
Basilicata	69	20.135.663	3.722.065	9.361.048	102	44
Calabria	235	151.387.643	20.307.224	37.405.542	664	149
Campania	695	213.415.334	34.606.011	127.488.590	757	419
Emilia Romagna	994	288.563.834	37.790.036	173.044.465	685	666
Friuli V. G.	347	74.880.661	10.396.930	24.687.172	734	232
Lazio	1.220	376.153.637	65.833.094	124.997.878	1.489	830
Liguria	702	150.740.400	20.104.371	103.005.249	715	496
Lombardia	1.401	696.420.068	95.796.908	447.747.737	2.305	1.027
Marche	370	89.259.791	11.648.639	72.960.018	352	221
Molise	59	12.468.159	1.777.563	2.540.331	58	40
Piemonte	1.042	238.736.361	34.886.259	125.705.883	632	762
Puglia	493	147.595.161	19.221.697	114.444.262	1.041	316
Sardegna	317	74.273.340	9.448.163	40.079.353	832	226
Sicilia	551	146.060.873	20.477.189	65.445.595	629	354
Toscana	889	212.133.910	30.610.254	77.091.908	887	542
Trentino A. A.	408	86.762.595	12.432.366	42.279.847	214	219
Umbria	186	40.217.117	5.369.655	28.648.680	209	128
Valle d'Aosta	47	7.812.879	1.411.940	3.818.191	17	33
Veneto	682	181.930.520	24.502.158	65.897.918	776	446
Totale	11.048	3.292.940.306	473.320.338	1.748.576.226	13.165	7.402

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti delle Entrate. I limiti per le «bare fiscali» operano anche all'interno del consolidato

L'indeducibilità entra nel gruppo

Luca De Stefani

Anche se la fusione o la scissione tra società fiscalmente consolidate non comporta l'interruzione della tassazione di gruppo, si applicano agli interessi passivi indeducibili, non dedotti in anni precedenti, le limitazioni solitamente riferite al rapporto delle cosiddette bare fiscali. Il chiarimento è arrivato nella risoluzione 42/E/2011 di ieri, con la quale l'Agenzia ha risposto ai molti operatori che - dopo la posizione delle Entrate sulla non applicabilità delle limitazioni dell'articolo 172, comma 7, Tuir, al rapporto delle

perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione, che non interrompono il consolidato fiscale (Circolare 9 marzo 2010, n. 9/E) -, speravano che la stessa conclusione fosse applicabile anche alle eccezioni di interessi passivi, generate da operazioni simili, durante il consolidato, dalle società partecipanti allo stesso.

In generale, la normativa di contrasto al commercio delle cosiddette bare fiscali per le fusioni e le scissioni è applicabile «anche agli interessi indeducibili oggetto di rapporto in avanti» (articolo 172, comma 7, Tuir),

cioè a quelli che in base al test dell'articolo 96, Tuir, sono risultati superiori agli interessi attivi del periodo e al 30% del risultato operativo lordo del periodo (sommato a RoI non utilizzato negli anni precedenti e comunque a partire dal 2010).

In caso di consolidato fiscale, l'eventuale eccezione di interessi passivi, generata in capo a un soggetto, può essere portata in abbinamento del reddito complessivo del gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, «per lo stesso periodo d'imposta», un

Rol capiente, cioè non integralmente sfruttato da questi ultimi, singolarmente considerati, per dedurre i propri interessi passivi.

Al di fuori del consolidato fiscale, le perdite fiscali in caso di fusioni o scissioni si possono riportare solo per un importo inferiore al patrimonio netto dell'ultimo bilancio della fusa o incorporata, con perdite riportabili, e comunque solo se dal conto economico (dell'esercizio precedente all'operazione) della fusa o incorporata, con perdite riportabili, i ricavi e proventi dell'attività caratteristica, assieme alle

spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, è superiore al 40% dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Un calcolo molto complicato che, però, secondo la circolare 9/E/2010, «in presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo», sono applicabili solo per le perdite "pregresse" al consolidato e non per quelle «mature dalla società partecipante alle operazioni negli esercizi di validità dell'opzione».

La risoluzione di ieri ritiene «pienamente operanti le disposizioni limitative in materia di rapporto di interessi passivi indeducibili (articolo 172, comma 7 del Tuir), anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale

che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo».

Secondo l'agenzia, infatti, per le perdite fiscali maturate nel consolidato, l'attribuzione allo stesso è «automatica, integrale e non derogabile», determinando una loro formale "spersonalizzazione". Invece, per le eccedenze di interessi passivi e di Rol, maturate nel consolidato, non si realizza una automatica "spersonalizzazione" delle stesse. Gli interessi passivi, infatti, rimangono di esclusiva disponibilità del soggetto che li ha generati e solo a determinate condizioni e su base volontaria dello stesso, possono essere conferiti al gruppo fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risoluzione sui mutui rinegoziati

Anche gli interessi da conto accessorio sono detraibili

Angelo Busani

È detraibile dall'Irpef il 19% degli interessi passivi derivanti da mutui, stipulati prima del 28 maggio 2008, originariamente contratti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale e che siano oggetto di rinegoziazione ai sensi della convenzione stipulata tra Abi e ministero dell'Economia il 18 giugno 2008 (in dipendenza dell'articolo 3 del Dl 93/2008, convertito dalla legge 126/2008). È quanto stabilito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 43/E del 12 aprile 2011.

Con questa procedura di rinegoziazione si allunga il mutuo e lo si trasforma da mutuo a tasso variabile in mutuo a rata fissa; a seguito della rinegoziazione, il mutuatario corrisponde una rata di ammontare predeterminato, risultante dall'applicazione (all'importo e alla scadenza originari del mutuo) del tasso di interesse risultante dalla media dei tassi di interesse applicati nel 2006. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario e quello che risulta per effetto della rinegoziazione viene addebitata su un conto denominato «conto di finanziamento accessorio»; alla data di scadenza originaria del mutuo, il debito che risulta da questo conto accessorio viene rimborsato dal cliente con rate costanti uguali a quelle definite con la rinegoziazione.

In altri termini, la rinegoziazione non comporta per il cliente la formulazione di un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario, il cui rate continuano a essere addebitate con le scadenze e secondo l'importo stabilito nell'originario piano di ammortamento concordato con la banca: la rinegoziazione comporta "solo" un prolungamento della durata originaria del mutuo, in quanto, alla data di originaria scadenza, l'eventuale debito risultante sul conto di finanziamento accessorio (dato dalla differenza tra la rata originaria e quella rinegoziata) viene soddisfatto attraverso il pagamento della rata fissa risultante dalla rinegoziazione, fino alla sua completa estinzione.

Il conto di finanziamento accessorio rappresenta per il mutuatario un debito nei confronti della banca, produttivo di interessi capitalizzabili annualmente al tasso più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base al tasso di interesse fisso (Irs) a dieci anni, maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali, e quello contrattualmente previsto, come determinati alla data di rinegoziazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA



LA GUIDA COMPLETA AL MODELLO 730

La Guida al 730/2011 è sbarcata in edicola: da ieri e per un mese di tempo è in vendita al costo di 5,90 euro più il prezzo del quotidiano. Oltre alle regole generali sulla compilazione, la Guida contiene una mappa aggiornata sugli oneri deducibili e detraibili, sui documenti da conservare e sulle scadenze da rispettare. A partire da quelle per la presentazione: entro il 2 maggio per chi presenta il modello al proprio sostituto d'imposta; oppure entro il 31 maggio per chi si avvale di un Centro di assistenza fiscale (Caf) o di un professionista abilitato

SU INTERNET



DAL SITO DEL SOLE 24 ORE

Possibile inviare i quesiti agli esperti

L'offerta del Sole 24 Ore sulle dichiarazioni dei redditi 2011 raddoppia sul web. A pagina 2 della Guida al 730 da ieri in edicola è infatti presente un codice per accedere, dal sito internet del Sole 24 Ore, a un'area riservata con il software per la compilazione, il video corso in sei puntate degli esperti del quotidiano, le istruzioni e la modulistica, uno speciale modello interattivo con le note a commento degli singoli quadri e le risposte degli esperti ai quesiti che i lettori possono inviare (sempre via internet)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza. Il decreto sui lavori usuranti oggi a Palazzo Chigi

Per i turnisti pensione più vicina

Davide Colombo

Maria Carla De Cesari

I lavoratori che hanno esercitato attività usuranti e che, dal 2008 fino al 31 dicembre di quest'anno, hanno maturato i requisiti per la pensione - grazie agli sconti su età e anzianità contributiva - devono presentare la domanda per l'assegno anticipato entro il 30 settembre. A regime l'istanza va avanzata entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti.

Lo schema di decreto legislativo sui requisiti ridotti per la pensione a vantaggio di chi ha esercitato

attività considerate particolarmente faticose arriva oggi al Consiglio dei ministri. Dopo il parere delle commissioni parlamentari, questo dovrebbe essere il passaggio che apre la strada alla pubblicazione del decreto sulla «Gazzetta Ufficiale».

LA CONDIZIONE

Per ottenere lo sconto su età e contributi è sufficiente lavorare 64 notti l'anno

Il provvedimento, nell'ultima stesura, conferma nella sostanza la versione approvata in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 28 gennaio. Hanno diritto agli sconti: i dipendenti impegnati in lavori di cave e gallerie, ad alte temperature, in ambienti ristretti eccetera (Dm 19 maggio 1999); gli addetti alle linee di catena e ad attività in serie; i conducenti di mezzi pubblici (con almeno nove posti); i lavoratori «notturni». In quest'ultima definizione rientrano quanti, per l'intero anno lavorativo, svolgono la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo

tra la mezzanotte e le cinque. Inoltre, sono ricompresi i turnisti che lavorano per almeno sei ore comprensive del periodo mezzanotte-cinque per almeno 78 notti l'anno per quanti maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009 e per almeno 64 notti l'anno per quanti raggiungono le condizioni per il pensionamento anticipato dal 1° luglio 2009.

Per gli assegni che hanno decorrenza entro il 2017, il diritto allo sconto su età e contributi richiede lo svolgimento di una delle attività considerate usuranti per almeno sette anni, compreso quello di pensionamento, negli ultimi dieci; a regime va "dedicata" almeno la metà della vita lavorativa.

Dal 1° gennaio 2013 con l'agevolazione si potrà andare in pensione con 58 anni e quota 94 (il mix tra anzianità anagrafica e contri-



Finestra

Una volta maturati i requisiti di età e anzianità contributiva la pensione non scatta subito, ma occorre aspettare la «finestra». Il decreto legislativo che regola gli sconti contributivi e anagrafici per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti prevede che, per la finestra di pensionamento, valgono le regole vigenti nel momento di maturazione dei requisiti. Vuol dire che dal 2011, per esempio, occorre aspettare 12 mesi.

buti). Tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 il requisito è 57 anni di età e 35 di contributi; tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009 occorrono 57 anni e quota 93; per il 2010 la quota sale a 94 (con 57 anni di età); 57 anni di età e quota 94 sono fissati anche per il 2011 e per il 2012. In generale, lo sconto varia da uno a due anni su età e contributi; l'agevolazione è di tre anni dal 2013. Dal 1° luglio 2009 per chi fa turni - con 64-71 notti - il requisito anagrafico è 58 anni nel 2008 e nel 2009; 59 nel 2011 e nel 2012, 60 nel 2013. Per chi fa tra 72 e 77 notti, il requisito è rispettivamente: 57, 58, 59 anni.

Per il pensionamento valgono le finestre in vigore al momento della maturazione dei requisiti (da quest'anno, occorre aspettare 12 mesi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

USCITE ANTICIPATE

La Cgil: requisiti per 45 mila in mobilità

I lavoratori collocati in mobilità che hanno maturato i requisiti per la pensione a partire dal gennaio scorso e che hanno i requisiti per uscire con i requisiti precedenti all'entrata in vigore della legge 122 del 2010, evitando in questo modo il meccanismo delle "finestre mobili", potrebbero essere 45 mila e non 10 mila, come prevede la norma. Secondo la Cgil, nella riunione del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Inps che si è tenuta

ieri è stato presentato il monitoraggio effettuato dall'Istituto di previdenza. In base a questo documento, sono 35 mila i lavoratori che, nonostante abbiano i requisiti per rientrare nel vecchio regime, rischiano di rimanere fuori dai giochi, e di andare in pensione comunque dopo un anno dalla data di maturazione dei requisiti.

Secondo quanto prevede la legge 122, infatti, l'Inps monitora - sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro - le domande di pensionamento che sono state presentate dai lavoratori in mobilità. Se risulta che sono state raggiunte 10.000 richieste, l'Istituto non prende in esame altre domande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA